

PRIMA NOTA SU DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28 GENNAIO 2019

Roma 4 febbraio 2019

Con decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, dal titolo “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*” sono state introdotte diverse novità nell’ordinamento previdenziale. Tale provvedimento, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, dovrà comunque essere convertito in legge con possibili (quasi certe) modifiche, già annunciate dai vari esponenti della compagine governativa.

Il primo capitolo del decreto, costituito da 13 articoli, introduce il cosiddetto reddito di cittadinanza, *Rdc*, che assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti di età pari o superiore a 67 anni.

Il capitolo secondo, denominato *Trattamento di pensione anticipata “quota 100” e altre disposizioni pensionistiche*, è costituito da altri 13 articoli, ed introduce diverse modifiche in materia pensionistica.

Il terzo capitolo, *Disposizioni finali*, riguarda il monitoraggio della spesa relativa alle novità introdotte (pensionistiche e assistenziali), finalizzato al non superamento delle risorse stanziare.

Con la presente nota forniamo una prima sintetica illustrazione dei temi di nostro interesse contenuti nel suddetto decreto.

LA PENSIONE DI CITTADINANZA

Come già specificato in premessa per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata alla speranza di vita, il *Rdc* assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

In caso di nuclei già beneficiari del Reddito di cittadinanza, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno, adeguato alla speranza di vita, del componente del nucleo più giovane.

La Pensione di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, è esente da IRPEF e viene attribuita ai nuclei familiari che si trovano in determinate e specifiche condizioni patrimoniali, immobiliari, mobiliari e reddituali.

Il beneficio economico spettante al nucleo familiare viene suddiviso in parti uguali tra i componenti il nucleo stesso e viene erogato mediante una carta acquisti prepagata che viene ricaricata mensilmente (non modifica l’importo del trattamento pensionistico).

Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, quindi dall’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Fanno parte dello stesso nucleo:

- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica;
- il figlio maggiorenne non convivente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;

I coniugi, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione permangono nel medesimo nucleo, anche a seguito di separazione o divorzio.

Requisiti

I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico della Pensione di cittadinanza, nonché le procedure per la gestione della stessa sono, salvo alcune specifiche eccezioni, sono le medesime del Rdc.

La pensione di cittadinanza viene riconosciuta ai nuclei familiari composti esclusivamente da persone che hanno almeno 67 anni di età, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- reddituali e patrimoniali;
- di beni durevoli.

Relativamente alla cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente il beneficio deve essere:

- cittadino italiano, o di un Paese UE, ovvero cittadino di un Paese terzo con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, immediatamente precedenti la domanda, in modo continuativo.

Al riguardo dei requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un patrimonio immobiliare ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un patrimonio mobiliare ISEE non superiore a 6.000 euro (incrementato di 2.000 euro per ogni ulteriore componente, fino a massimo 10.000 euro); aumentato di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; ulteriormente incrementato di 5.000 euro per ogni disabile;
- un reddito familiare inferiore a 7.560 euro (moltiplicato per la scala di equivalenza a seconda della composizione del nucleo), incrementato di 1.800 euro se il nucleo risiede in abitazione in locazione.

Si considerano tutti i redditi compresi quelli assistenziali (come ad esempio, gli assegni e le pensioni di invalidità civile, gli ANF, la somma aggiuntiva c.d. 14.ma, ecc.) con la sola esclusione delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, non correlate, in sostanza, alla condizione di reddito personale e familiare, come ad esempio le indennità di accompagnamento. Non si considerano, inoltre, gli arretrati dei trattamenti assistenziali e l'assegno di natalità, c.d. "Bonus Bebè", di cui all'art. 1, comma 125 della legge 190/2014.

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente e viene incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino a massimo 2,1.

Di seguito una tabella per nuclei composti esclusivamente da soggetti di età pari o superiore a 67 anni (Pensione di cittadinanza), con indicati i limiti di reddito familiare, incrementati con l'applicazione della scala di equivalenza e con il contributo massimo per l'eventuale affitto o mutuo.

numero componenti il nucleo familiare	Reddito Soglia	Scala di equivalenza	Soglia incrementata con equivalenza	Contributo affitto o mutuo	Soglia incrementata con equivalenza e con affitto o mutuo
1	7.560,00	1	7.560,00	1.800,00	9.360,00
2	7.560,00	1,4	10.584,00	1.800,00	12.384,00
3	7.560,00	1,8	13.608,00	1.800,00	15.408,00
4	7.560,00	2,1	15.876,00	1.800,00	17.676,00

Con riferimento ai beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare deve possedere:

- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti la domanda, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi e imbarcazioni da diporto.

Per avere diritto alla Pensione di cittadinanza il nucleo deve essere in possesso cumulativamente di tutti i requisiti previsti, sia al momento della domanda che per tutta la durata di erogazione.

Il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza non spetta ai nuclei con componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alle dimissioni. Sono fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Beneficio economico

Il beneficio economico per la Pensione di cittadinanza è costituito da:

- un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 7.560 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- un'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o di proprietà con mutuo (misura pari all'ammontare del canone di affitto o del mutuo fino ad un massimo di euro 1.800 annui).

Di seguito riportiamo una tabella esemplificativa con indicati i limiti di reddito familiare, incrementati per effetto della scala di equivalenza, nonché il contributo massimo per l'eventuale affitto o mutuo. L'integrazione massima del reddito indicata (annua e mensile a seconda del numero di componenti il nucleo) è quella spettante ai nuclei privi di qualsiasi reddito.

Numero componenti il nucleo familiare	Reddito soglia incrementato con scala equivalenza	Contributo massimo affitto	Integrazione massima del reddito familiare (fino a)			
			nucleo non in affitto e senza mutuo		nucleo in affitto o con mutuo	
			annuo	mensile	annuo	mensile
1	7.560,00	1.800,00	7.560,00	630,00	9.360,00	780,00
2	10.584,00	1.800,00	10.584,00	882,00	12.384,00	1.032,00
3	13.608,00	1.800,00	13.608,00	1.134,00	15.408,00	1.284,00
4	15.876,00	1.800,00	15.876,00	1.323,00	17.676,00	1.473,00

L'importo annuo spettante al nucleo a titolo di Pensione di cittadinanza si ottiene sottraendo all'integrazione massima annua, indicata nella tabella, il reddito posseduto dal nucleo familiare. In ogni caso il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annuo.

In sostanza, una persona di almeno 67 che vive da sola avrà diritto a 12 mensilità annue di 780 euro ciascuna (630 euro per integrazione del reddito e 150 euro per l'affitto) unicamente se paga un canone di affitto, o un mutuo, di almeno 150 euro mensili e non ha alcun reddito di nessuna natura (non deve essere titolare di alcuna prestazione previdenziale né assistenziale).

La decorrenza del beneficio è stabilita dal decreto legge a partire dal 1° aprile 2019.

In attesa delle circolari interpretative e delle istruzioni che verranno fornite dai ministeri competenti e dall'INPS, proviamo a fare alcuni esempi sulla base della non agevole interpretazione del testo del decreto legge.

Esempio 1

Nucleo familiare composto da un solo componente, senza alcun patrimonio e senza beni durevoli, titolare di reddito annuo pari a 8.832,85 euro annui (pensione minima con maggiorazione e 564 euro di 14.ma).

- Se il pensionato è in affitto, l'importo massimo annuo della Pensione di cittadinanza ammonterà a 527,15 euro (9.360,00 – 8.832,85), sempre che l'affitto annuo sia superiore a tale importo. In tal caso avrà diritto a 43,93 euro mensili che saranno accreditati mensilmente sulla propria carta di pagamento elettronica.
- Se il pensionato non è in affitto e non ha un mutuo non ha diritto alla Pensione di cittadinanza, poiché il reddito posseduto è superiore a 7.560 euro annui (integrazione massima spettante).

Esempio 2

Nucleo familiare composto da due componenti, senza alcun patrimonio e senza beni durevoli, con reddito annuo pari a 14.396 euro (un componente, pensione minima con maggiorazione, l'altro componente con assegno sociale con aumento).

- Il nucleo non ha diritto ad alcuna integrazione a titolo di Pensione di cittadinanza, poiché il reddito del nucleo è superiore a 12.384 euro, integrazione massima del reddito prevista per nuclei composti da due componenti che vivono in abitazione in affitto.

Esempio 3

Nucleo familiare composto da due componenti, senza alcun patrimonio e senza beni durevoli, con reddito annuo pari a 12.243 euro (marito e moglie, di 67 e 68 anni di età, entrambi titolari di Assegno sociale con aumento di 12,92 euro mensili).

- Se il nucleo è in affitto il reddito annuo del nucleo è inferiore di 141 euro all'integrazione massima prevista (12.384 – 12.243 = 141). In tal caso spetterà una Pensione di cittadinanza di 480 euro annui (beneficio minimo previsto).
- Se il nucleo non è in affitto e non ha un mutuo, non ha diritto alla Pensione di cittadinanza, poiché il reddito posseduto è superiore a 10.584 euro annui.

Il beneficio economico (Pensione di cittadinanza) viene suddiviso in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare e viene erogato attraverso la Carta Rdc, la cui emissione è affidata agli uffici postali abilitati con le stesse modalità previste per la Carta acquisti.

La Carta Rdc può essere utilizzata, oltre che per le esigenze previste per la Carta acquisti (come sostegno alla spesa alimentare, sanitaria e per spese energetiche), anche per effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro e per effettuare un bonifico mensile in favore del locatore, o in favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo; nel limite ovviamente dell'importo spettante a titolo di Pensione di cittadinanza.

Il beneficio economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.

Le modalità di verifica della fruizione del beneficio e le possibili eccezioni saranno definite con apposito decreto entro 3 mesi dal 29/1/2019.

Dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, nel caso in cui il beneficio non venga speso interamente nel mese successivo a quello di erogazione, sono previste delle penalizzazioni che consistono in una riduzione del beneficio economico da erogare nella mensilità successiva a quella in cui non è stato speso interamente, pari all'ammontare del beneficio non speso, nei limiti del 20% del beneficio erogato.

Una ulteriore verifica della fruizione del beneficio è prevista con cadenza semestrale e l'ammontare di beneficio non speso, fatta eccezione per una mensilità, sarà decurtato dalla Carta Rdc.

Domanda

Le domande per ottenere la prestazione possono essere presentate, dopo il quinto giorno di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- presso gli uffici postali, cui è affidata la gestione del servizio integrato delle Carte acquisti;
- presso i Centri di assistenza fiscale (CAF) convenzionati con l'INPS;
- per via telematica direttamente dal richiedente su specifiche procedure.

Il modulo di domanda e il modello di comunicazione dei redditi in caso di variazione saranno predisposti, con provvedimento dell'INPS, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (entro 30 giorni dal 29/01/2019).

Sanzioni

Per i soggetti che, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, utilizzano documenti falsi o attestanti cose non vere, rendono dichiarazioni false e non vere, o omettono informazioni dovute, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.

I soggetti che, invece, omettono la comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali, anche se provenienti da attività irregolari, oppure omettono informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. I termini per comunicare le variazioni sono rispettivamente di 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa e di 15 giorni dalla variazione patrimoniale, reddituale o del godimento di beni durevoli.

Si tratta indubbiamente di sanzioni (reclusione fino a 6 anni) che non trovano alcuna giustificazione. Tali pene non sono previste nemmeno per chi compie atti delittuosi e reati molto più gravi.

PENSIONE COSIDDETTA QUOTA 100

Viene istituita, per il triennio 2019/2021, una nuova possibilità d'accesso alla pensione al raggiungimento di 62 anni d'età e 38 anni di contribuzione, impropriamente chiamata "quota 100".

Per perfezionare il requisito contributivo di 38 anni è valutabile tutta la contribuzione, fermo restando che risulti almeno 35 anni di contribuzione utile alla pensione d'anzianità (esclusa quindi quella figurativa derivante da disoccupazione, malattia e infortunio).

Il requisito contributivo si può maturare con il cumulo della contribuzione accreditata nei Fondi pensionistici gestiti dall'Inps, sono escluse le Casse dei liberi professionisti. Chi maturerà i requisiti entro il 31.12.2021 potrà richiedere la pensione anche in date successive.

Ai fini della decorrenza della pensione vengono previste due finestre. Maturato i requisiti per il diritto a pensione (38 di contributi e 62 anni di età), la prima data utile per la decorrenza della pensione scatta, indipendentemente dalla gestione che liquida la prestazione, dopo:

- 3 mesi per i lavoratori dipendenti privati e autonomi;
- 6 mesi per i dipendenti pubblici.

Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi che hanno maturato il requisito di 62 anni d'età e 38 anni di contribuzione entro il 31.12.2018, la prima possibilità di pensionamento è prevista dal 1° aprile 2019, mentre per i lavoratori pubblici che hanno maturato il requisito entro il 29 gennaio 2019 la prima possibilità è prevista dal 1° Agosto 2019.

Per il personale della scuola e dell'AFAM, ai fini della maturazione del diritto continuano ad applicarsi le norme previste dall'art 59 comma 9 della legge 449/1997. Tale personale per accedere al pensionamento con decorrenza 1° settembre o 1° novembre 2019 deve inoltrare la domanda di dimissioni entro il 28 febbraio 2019.

I lavoratori pubblici devono presentare domanda di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con preavviso di 6 mesi.

Questo tipo di pensione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente e autonomo, con l'esclusione del reddito derivante da lavoro autonomo occasionale non superiore a 5.000 € annui; fino alla data di maturazione dell'età pensionabile.

La percezione di redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, svolta anche all'estero, ovvero che superi i 5.000 € annui derivanti da lavoro autonomo occasionale, dopo il conseguimento della pensione cosiddetta *quota 100*, comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui sono stati prodotti i suddetti redditi e il recupero delle rate già erogate nell'anno.

PENSIONE ANTICIPATA

Nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 vengono disapplicati, ai fini della maturazione dei requisiti contributivi per la pensione anticipata, gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto fino al 31/12/2026 il diritto a tale prestazione si perfeziona con il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.

Con lo stesso provvedimento vengono, però, introdotte le cosiddette "finestre". Viene infatti disposto che i soggetti che maturano i predetti requisiti (42/41 anni e 10 mesi) dal 30/01/2019, data di entrata in vigore del decreto legge, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. In sostanza, rispetto alla normativa previgente, tale provvedimento consente di anticipare di due mesi il pensionamento per il biennio 2019/2020.

Per il personale della scuola e dell'AFAM, ai fini della maturazione del diritto continuano ad applicarsi le norme previste dall'art 59 comma 9 della legge 449/1997. Tale personale per accedere al pensionamento con decorrenza 1° settembre o 1° novembre 2019 deve inoltrare la domanda di dimissioni entro il 28 febbraio 2019.

La modifica normativa, con l'introduzione della finestra di 3 mesi, penalizza i lavoratori addetti a lavorazioni gravose o particolarmente usuranti. Tali lavoratori per effetto della legge di bilancio 2018, che aveva disapplicato l'adeguamento alla speranza di vita previsto per il 2019, potevano conseguire la pensione anticipata, nel biennio 2019/2020, al perfezionamento dei 42 anni e 10 mesi di contribuzione, se uomini, e dei 41 anni e 10 mesi, se donne.

A causa dell'introduzione della finestra la decorrenza della pensione anticipata, per tali lavoratori, sarà posticipata di 3 mesi, rispetto alla precedente normativa.

PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI

Gli adeguamenti alla speranza di vita vengono disapplicati, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, anche per la pensione anticipata per i lavoratori cosiddetti precoci (lavoratori con almeno 1 anno di contribuzione accreditata prima del compimento del 19° anno d'età e che si trovano in determinate condizioni: disoccupati, invalidi, che assistono conviventi disabili, che svolgono lavori gravosi o usuranti).

Questi lavoratori continuano a maturare il diritto alla pensione anticipata con 41 anni di contributi fino al 31.12.2026 e conseguono la pensione decorsi 3 mesi dalla maturazione del predetto requisito.

La domanda di riconoscimento va presentata entro il 1° marzo, se la domanda viene presentata dopo il 1° marzo ma entro il 30 novembre sarà presa in considerazione solo entro il limite delle risorse stanziare.

La pensione non è cumulabile con qualsiasi reddito derivante da attività lavorativa dipendente e autonoma, anche se svolta all'estero, dalla sua decorrenza fino alla maturazione teorica dei requisiti contributivi della pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, fino al 31.12.2026).

PENSIONE ANTICIPATA COSIDDETTA OPZIONE DONNA

Le lavoratrici che hanno compiuto 58 anni d'età, se dipendenti, ovvero 59 anni d'età se autonome e che hanno maturato 35 anni di contribuzione, utile ai fini della pensione di anzianità, entro il 31.12.2018, possono conseguire il trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo, trascorsi 12 mesi, se dipendenti o 18 mesi, se autonome, dalla maturazione dei predetti requisiti anagrafici e contributivi.

La decorrenza della pensione non può essere antecedente il 31 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Le lavoratrici della scuola e dell'AFAM possono conseguire la pensione rispettivamente dal 1° settembre o dal 1° novembre 2019. La domanda di dimissioni dovrà essere inoltrata entro il 28 febbraio 2019.

Una lavoratrice dipendente del settore privato, ad esempio, che ha maturato sia i 58 anni d'età che i 35 anni di contribuzione entro il 30 aprile 2018 potrà accedere alla pensione dal 1° maggio 2019.

Una lavoratrice autonoma, altro esempio, che ha perfezionato i requisiti, 59 anni di età e 35 anni di contributi, entro il 30 aprile 2018, potrà conseguire la pensione dal 1° novembre 2019.

PROROGA APE SOCIALE

La possibilità di accedere all'Ape Sociale, indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici in favore di soggetti di almeno 63 anni di età che si trovano in particolari condizioni di lavoro e di contribuzione, viene prorogata fino al 31.12.2019.

Ricordiamo che i requisiti contributivi minimi sono di 30 anni per i soggetti in stato di disoccupazione, per gli invalidi civili in misura pari o superiore al 74% e per i lavoratori che assistono disabili; il requisito contributivo minimo sale a 36 anni per i soggetti che svolgono lavori gravosi.

Il requisito contributivo minimo per le donne è ridotto di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Restano invariati anche i termini di presentazione delle domande: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. Le domande presentate dopo il 15 luglio 2019 e entro il 30 novembre 2019 saranno prese in considerazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziare.

PENSIONI DI VECCHIAIA, IN CUMULO E IN TOTALIZZAZIONE

Nulla cambia per i trattamenti pensionistici di vecchiaia (ordinaria, in cumulo e in totalizzazione), per la pensione di anzianità in totalizzazione e per la pensione anticipata per i destinatari del sistema contributivo puro.

Dal 1° gennaio 2019 l'età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia ordinaria e di vecchiaia in cumulo sale a 67 anni per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

Il requisito anagrafico per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia in totalizzazione aumenta a 66 anni e la prestazione si può conseguire non prima del compimento di 67 anni e 6 mesi di età (decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi).

Il requisito contributivo per maturare il diritto alla pensione di anzianità in totalizzazione viene incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2019 a 41 anni e la prima decorrenza utile scatta solo 21 mesi dal perfezionamento di detto requisito.

Dal 1° gennaio 2019 incrementa anche il requisito anagrafico, da 63 anni e 7 mesi a 64 anni, per conseguire la pensione anticipata nel sistema contributivo puro (prestazione per cui è richiesto, oltre a 20 anni di contribuzione, anche un importo minimo di pensione di 2,8 volte l'assegno sociale).

PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTI PUBBLICI

Il termine di prescrizione quinquennale (introdotto dalla legge 335/1995) dei contributi previdenziali obbligatori per le amministrazioni pubbliche, relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applica fino al 31 dicembre 2021.

La sospensione dei termini di prescrizione non opera per i contributi dovuti dopo il 31 dicembre 2014, pertanto i contributi dovuti e non versati dal 1° gennaio 2015 si prescrivono decorsi 5 anni dalla data in cui dovevano essere versati.

NOVITA' IN MATERIA DI RISCATTO

Le novità in materia di riscatto sono due. Con la prima, di natura sperimentale, viene introdotta la possibilità di riscattare periodi non coperti da contributi per i soggetti privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. Con la seconda viene modificata la disciplina del riscatto della laurea, relativamente ai periodi da valutare con il sistema contributivo.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale, dal 2019 al 2021, viene prevista la possibilità esclusivamente per i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati privi di anzianità contributiva antecedente il 1.1.1996 (destinatari del sistema contributivo puro), di riscattare, fino a un massimo di 5 anni, periodi non coperti da contribuzione collocati temporalmente tra il primo e l'ultimo contributo accreditato (non oltre comunque il 29 gennaio 2019).

Il costo del riscatto è calcolato applicando alla retribuzione (o reddito) imponibile dei 12 mesi antecedenti la domanda, l'aliquota contributiva prevista nella gestione pensionistica dove opera il riscatto. L'onere così calcolato su base annua, va poi rapportato al periodo da riscattare.

L'onere di riscatto può essere versato in un'unica soluzione o al massimo in 60 rate mensili del valore non inferiore a 30 €, ed è detraibile al 50% dall'imposta lorda in 5 quote annue a partire dall'anno di pagamento.

Per i lavoratori dipendenti privati l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine il premio di produzione spettante al lavoratore. In tal caso l'intero onere è deducibile dal reddito d'impresa.

Riscatto della laurea

Per le domande presentate entro il compimento del 45° anno d'età dell'assicurato è stata introdotta una nuova possibilità di determinazione dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari che si collocano dopo il 31 dicembre 1995. I periodi riscattati sono utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

La novità introdotta riguarda il calcolo dell'onere che, invece di essere determinato applicando l'aliquota contributiva vigente nella gestione dove opera il riscatto alla retribuzione pensionabile dei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto, sarà determinato applicando l'aliquota di computo vigente del FPLD al minimale di reddito previsto nella gestione artigiani e commercianti.

Nel 2019, indipendentemente dalla gestione dove opera il riscatto, l'onere di un anno di riscatto della laurea sarà pari a 5.241 euro (15.883*33%).

ESCLUSIONE OPZIONALE DAL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

In favore dei dipendenti pubblici privi di contribuzione prima del 1.1.1996, che prestano servizio in settori in cui non sono state attivate forme di previdenza complementare contrattuale (Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa, Professori e Ricercatori Universitari, Magistrati, Avvocati e Procuratori dello Stato, Personale della carriera diplomatica e Prefettura), viene introdotta la possibilità di essere esclusi dall'applicazione del massimale contributivo su cui calcolare la trattenuta previdenziale.

I predetti dipendenti, pertanto avranno la possibilità di versare i contributi (e di incrementare il montante contributivo individuale) anche sulla retribuzione eccedente 102.543 euro annui, massimale contributivo nel 2019.

La domanda dovrà essere presentata a seconda dei casi entro 6 mesi dalla data d'entrata in vigore della norma (entro il 28 luglio 2019), ovvero dalla data di superamento del massimale contributivo, oppure dalla data d'assunzione.

FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI

Previo accordo sindacale a garanzia dei livelli occupazionali, per i Fondi di Solidarietà Bilaterali viene prevista la possibilità di erogare un assegno di sostegno al reddito, con versamento della relativa contribuzione, ai lavoratori a cui mancano non oltre 3 anni alla maturazione del requisito di 62 anni d'età e 38 di contribuzione.

Oltre all'assegno straordinario di sostegno al reddito i Fondi possono prevedere il pagamento di riscatti e/o ricongiunzioni utili per i lavoratori al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata, di vecchiaia o dei requisiti contributivi per l'accesso all'assegno straordinario.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono al pensionamento c.d. *quota 100*, o alla pensione anticipata o a quella di vecchiaia, viene data la facoltà di richiedere un finanziamento dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, nel limite massimo di 30.000 euro, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo.

Le aliquote fiscali da applicare alle indennità di fine servizio, comunque denominate, vengono ridotte in misura crescente rispetto al tempo trascorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la sua corresponsione. La riduzione si applica fino a 50.000 euro di imponibile.

La riduzione dell'aliquota varia, a seconda del numero di anni decorsi tra la cessazione e la corresponsione dell'indennità, da un minimo dell'1,5% ad un massimo del 7,5% (1,5% per un anno; 3% per due anni; 4,5% per 3 anni; 6% per 4 anni; 7,5 per 5 anni).

Per le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2018, ai fini del conteggio del numero di anni decorsi tra la cessazione e l'erogazione dell'indennità, si prende a riferimento la data del 1° gennaio 2019.

Il Dipartimento Previdenza SPI - CGIL